



In data 30.05.2021, in modalità telematica, si è svolta, in seconda convocazione, alle ore 16,30, l'assemblea dell'Associazione Pratika Onlus con oggetto specifico, l'approvazione della modifica dello Statuto dell'Associazione Pratika in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ASSEMBLEA DI PRATIKA

Risultano presenti tutti gli associati aventi diritti al voto, l'assemblea è dunque validamente costituita.

Il Presidente Lino Gabriel Del Sarto presiede i lavori.

Gloria Capecchi assume il ruolo di segretario verbalizzante (senza diritto di voto) come di consueto.

Il dottor Paolini, responsabile amministrativo di Pratika (senza diritto di voto), procede alla lettura del nuovo Statuto, modificato dell'Associazione Pratika, del quale tutti gli associati hanno ricevuto copia in bozza preventivamente. Il presidente precisa, tuttavia, che L'Associazione conserva la precedente denominazione Pratika Onlus sino ad avvenuta iscrizione al RUNTS e alla definitiva abrogazione del D.Lgs. n. 460/1997. Sino a che il D.Lgs 460/1997 rimarrà in vigore permarrà dunque la denominazione precedente e ci si conformerà a tutte le norme vigenti per le Onlus.

Si precisa inoltre che le disposizioni dello Statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.

Vengono dunque indette le votazioni palesi.

Il nuovo Statuto viene approvato all'unanimità e il Presidente informa l'Assemblea che delegherà il dottor Paolini alla registrazione dell'Atto presso l'Agenzia dell'Entrate di Arezzo per il giorno seguente.

L'Assemblea approva all'unanimità. Copia del presente verbale viene fatto circolare tra i presenti per l'approvazione.

Alle 17,30 l'Assemblea viene sciolta.

Arezzo 30.05.2021

Il Presidente

Lino Gabriel Del Sarto

PRATIKA

Agenzia di Formazione e Orientamento

Cod. Fis. 92038110573

Il segretario verbalizzante

Gloria Capecchi

Documento firmato
da:

DEL SARTO LINO
GABRIEL

30.05.2021 17:34:12
UTC

STATUTO **dell' ASSOCIAZIONE "PratiKa APS"**

TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 – Costituzione Associazione

È costituita, l'Associazione senza scopo di lucro denominata "PratiKa APS", con sede legale in Arezzo. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione può istituire sedi secondarie, filiali, succursali e rappresentanze, tanto in Italia quanto all'estero. La durata della Associazione è stabilita fino al giorno 31 dicembre 2070 (duemilasettanta) e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea degli associati.

Art. 2 – Scopo e criteri operativi

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza alcuno scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale in favore di terzi, degli associati o di loro parenti.

L'Associazione persegue le proprie finalità:

- favorire la piena realizzazione e il pieno sviluppo di ciascun soggetto mediante gli strumenti dell'istruzione, della formazione, dell'orientamento, della ricerca;
- favorire il riconoscimento della piena dignità di ogni soggetto contribuendo ad eliminare qualsiasi barriera, ostacolo o impedimento di natura culturale, sociale, economica attraverso l'acquisizione delle competenze necessarie alla vita quotidiana, alla piena cittadinanza, all'inserimento lavorativo e professionale, alla scelta e progettualità autonoma, alla realizzazione dei propri obiettivi;
- favorire l'accesso di tutti ai percorsi di istruzione e formazione e promuoverne la possibilità di approfittarne pienamente indipendentemente dalla provenienza geografica e culturale, indipendentemente dal genere, dall'identità di genere, dall'orientamento sessuale, dalle condizioni fisiche, cognitive, emotive, intellettive, sociali, economiche, e dall'appartenenza religiosa e culturale e dalle condizioni di partenza;
- favorire l'empowerment dei propri utenti diretti e indiretti con particolare attenzione a tutti coloro che risultano privi di strumenti o in situazione di disagio e povertà, soprattutto in relazione alla povertà educativa-formativa;
- favorire il diritto all'apprendimento iniziale e continuo, il diritto alla scelta, il diritto ad esprimersi e far sentire la propria voce e i diritti sociali fondamentali per tutti;
- prevenire la dispersione scolastica, l'abbandono scolastico, la povertà educativa;
- promuovere l'equità sociale e in particolare l'equità dei sistemi di istruzione e formazione;
- promuove il riconoscimento delle competenze, conoscenze e abilità ovunque e comunque sviluppate;
- promuove esperienze cooperative, partecipative;
- promuove dalla propria fondazione l'orientamento narrativo, la lettura, la lettura ad alta voce, le didattiche attive e partecipative in quanto metodi e strumenti di crescita, emancipazione, sviluppo personale di ogni soggetto;

- promuove un'adeguata formazione degli insegnanti e degli operatori della formazione e dell'orientamento;

il tutto senza perseguire nessuno scopo di lucro.

Pratika APS ritiene che ciascuno, dotato di adeguati strumenti, possa costruire attivamente e autonomamente la propria vita e lavora perché questo sia possibile. Pratika APS promuove l'apprendimento in ogni contesto, il dialogo tra le persone, le comunità, i popoli, l'utilizzo di metodi e strumenti adeguati per lo sviluppo e l'apprendimento delle persone, la democratizzazione della formazione, dell'istruzione e l'orientamento adottando una prospettiva che valorizza la voce degli utenti finali.

Pratika APS è interessata ai sistemi di istruzione, formazione, orientamento e alla ricerca in questi ambiti, ai professionisti che vi operano e alla loro formazione, alla loro crescita e sviluppo affinché la loro professionalità faciliti maggiori e migliori apprendimenti per gli utenti finali con attenzione all'equità coerentemente alle proprie finalità. L'azione di Pratika APS deve sempre prevedere che vengano salvaguardati i diritti fondamentali di tutti e tenere a riferimento una visione di sviluppo che sia sostenibile perché l'equità possa declinarsi anche come intergenerazionale.

Pratika APS agisce in maniera autonoma, attraverso la propria struttura tecnica, i propri volontari e su richiesta dei propri associati: per rispondere alle proprie finalità e ai bisogni dei differenti target con particolare attenzione ai bambini, ai preadolescenti, agli adolescenti e ai giovani, agli adulti che rientrano in formazione, agli anziani e ai professionisti che lavorano con loro. Per raggiungere le proprie finalità Pratika APS partecipa a bandi di enti pubblici e privati italiani, europei, internazionali, nonché reperendo risorse in altro modo (sponsorizzazioni, premi, donazioni, lasciti, raccolte fondi, iniziative di vario tipo).

Pratika APS eroga le proprie attività formative, culturali, educative, di sviluppo, orientative in presenza, in modalità blended e a distanza (on line), con percorsi brevi e lunghi, con attività di piccolo gruppo, di gruppo, di grande gruppo e individuali.

Particolare attenzione viene data ai bisogni di utenze deboli o caratterizzate da "povertà educativa" (soggetti in obbligo di istruzione, drop-out; early school leavers, apprendisti e apprendisti minori, adulti con basso livello di istruzione, adulti desiderosi di rientrare in formazione, Neet, persone alla ricerca della "seconda opportunità", anziani, bambini in fase pre-scolare e scolare, ragazzi a rischio di dispersione implicita ed esplicita, giovani in fase di scelta lavorativa o alla ricerca di lavoro o che stanno definendo il proprio futuro) e all'intervento per la prevenzione della dispersione scolastica e della povertà educativa in genere. Pratika APS opera anche per formare e sensibilizzare tutti coloro che operano con le stesse utenze.

Pratika APS cura la certificazione periodica dei risultati e considera la valutazione come parte integrante dei processi di apprendimento e promuove approcci formativi alla valutazione. Pratika APS mantiene relazioni stabili con i nuclei di provenienza (familiari o non) dei propri utenti, proponendo anche incontri formativi/informativi sui temi legati all'educazione. Pratika APS, coerentemente al proprio obiettivo generale, si occupa di formazione di secondo livello: insegnanti, formatori, orientatori, educatori, operatori di area socio-educativa, ricercatori e simili con l'interesse degli utenti finali e dei loro apprendimenti e del loro sviluppo come focus. In particolare si occupa, nel lavoro con gli insegnanti di: costruzione dell'identità professionale, didattica e valutazione delle competenze, didattiche

narrative, didattiche attive, utilizzo della lettura ad alta voce e didattica della lettura, didattica orientativa, orientamento narrativo, orientamento (formativo, informativo, consulenziale, per l'alternanza scuola-lavoro), prevenzione della dispersione e dell'abbandono scolastico, facilitazione degli apprendimenti accogliendo le indicazioni provenienti dalla ricerca educativa evidence based.

Gli utenti, i volontari e gli operatori di Pratika APS hanno diritto allo stesso trattamento e alla stessa attenzione indipendentemente da sesso biologico, identità di genere, orientamento sessuale, provenienza geografica, riferimenti culturali, credenze religiose, appartenenze politiche.

Per il raggiungimento delle predette finalità, esercita in via esclusiva o comunque prevalente e principale le seguenti attività di interesse generale, così come definite all'articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo settore (d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117) e riportate con la medesima lettera che le contraddistingue nello stesso articolo 5:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ivi compreso l'orientamento e il recupero delle competenze di base e la formazione di tutti gli operatori di area educativa, formativa, orientativa, gli educatori e gli insegnanti di ogni ordine e grado;

g) formazione universitaria e post-universitaria anche in accordo e partenariato con istituzioni universitarie e/o nel pieno rispetto delle norme vigenti;

h) ricerca scientifica sui temi coerenti alle proprie finalità;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse socio educativo, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui sopra;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni ove coerente con le finalità sopra e sotto indicate;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo, del bullismo omofobico, alla piena valorizzazione di ogni soggetto, alla valorizzazione e all'empowerment degli studenti (anche mediante il loro ascolto, student voice) e a ogni forma di contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali per altri enti del Terzo settore orientati a raggiungere le stesse finalità (come formazione operatori, fornitura materiali didattici, progettazione, assistenza, supervisione e altro...);

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone mediante la formazione e l'orientamento (ed escludendo l'attività di intermediazione);

r) integrazione sociale, culturale, formativa e lavorativa, recupero linguistico e sostegno scolastico dei migranti;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata mediante la formazione, l'educazione e l'istruzione;

- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ove coerenti con le altre finalità sopra esposte.

Art. 3 - Oggetto

L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- mettere a punto progetti educativi, di formazione, di orientamento, di consulenza, di studio e di ricerca con una particolare attenzione agli utenti svantaggiati e in situazione di disagio;
- formare gli addetti ai lavori dei sistemi di istruzione e formazione affinché adottino un'antropologia positiva rispetto ai propri utenti e si rinnovino metodologicamente utilizzando strumenti adeguati a favorire l'apprendimento di tutti;
- organizzare convegni, seminari, momenti di riflessione, attività di ricerca e studio su queste tematiche a livello nazionale e internazionale (in particolare sui temi dell'educazione, della didattica, dell'orientamento e dell'orientamento narrativo, dell'identità di genere, dello storytelling, della prevenzione del bullismo etc);
- mettere a disposizione strumenti informativi e di ricerca, pubblicazioni;
- dotarsi di propri strumenti di informazione e divulgazione ed avviare collaborazioni proponendo contributi e lavoro di rete con strumenti già esistenti;
- proporsi alle istituzioni scolastiche come attore capace di rilevare una situazione e accompagnare al miglioramento;
- svolgere nei confronti delle istituzioni e degli enti locali servizio di progettazione, formazione, consulenza, monitoraggio servizi educativi e di istruzione, analisi delle criticità ed opportunità territoriali, reperimento e interpretazione dei dati evidence based raccolti sul campo;
- giovarsi a di metodi e strumenti sviluppati al proprio interno come i percorsi e gli strumenti educativi e di prevenzione della dispersione, le microprogettazioni didattiche centrate sui soggetti in apprendimento allo sviluppo e al recupero di competenze; l'utilizzo della lettura ad alta voce come "palestra" di competenze cognitive ed emotive; il metodo e i percorsi dell'orientamento narrativo; le unità di didattica orientativa etc;
- giovarsi di approcci ludici e di gamefication e di tutti i metodi e strumenti narrativi e coinvolgenti funzionali a un maggiore apprendimento;
- curare la formazione della propria struttura tecnica (con un piano biennale di sviluppo) e dei propri docenti e consulenti con particolare attenzione;
- monitorare con particolare attenzione la soddisfazione dei propri utenti e la valutazione degli esiti di vita e occupazionali degli stessi.

L'Associazione può svolgere attività diverse, soltanto come attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato

all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione può svolgere è il Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento della propria attività, l'Associazione può inoltre compiere tutte le operazioni economiche ritenute utili e necessarie ferme restando l'assenza della finalità di lucro e il divieto di qualsiasi forma di divisione di utili. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

TITOLO II - ASSOCIATI

Art. 4 – Associati

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Sono associati coloro che, senza limitazioni di condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi, inizialmente, con deliberazione del Consiglio Direttivo e annotazione nel libro soci, versano ogni anno l'eventuale quota associativa prevista, approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono quindi, solo per la prima adesione, presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo confermare l'adesione alle finalità dell'Associazione e la disponibilità a rispettare lo Statuto. Il Consiglio Direttivo deve deliberare entro 45 giorni dalla domanda. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il rinnovo della qualifica di associato è automatico mediante il pagamento dell'eventuale quota associativa.

Art. 5 – Adesione Associati

Gli associati sono tenuti al versamento del contributo annuale per rinnovare la tessera associativa ed a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata del Consiglio Direttivo, all'esclusione dell'associato.

L'adesione e il pagamento della tessera associativa danno diritto anche all'assicurazione in tutte le attività svolte per conto dell'Associazione.

L'esclusione dell'associato ha effetto dall'annotazione del provvedimento sul Libro degli

Associati. Da tale data l'associato decade dall'esercizio dei diritti attivi.

Art. 6 – Qualità di Associato

La qualità di associato si perde per recesso ed esclusione nei casi sopra indicati.

In ogni caso l'associato uscente non avrà diritto ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune. La qualità di associato si perde, automaticamente, laddove non si rinnovi, per un intero anno l'adesione all'Associazione e la relativa tessera associativa.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per mancato rispetto in modo grave delle norme statutarie, comportamenti gravemente contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 7 – Diritti dell'Associato

Ciascun associato in regola con la quota associativa ha il diritto di:

- partecipare a pieno titolo e in modo democratico, con un voto per ciascuno alle deliberazioni dell'Assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali, all'elezione degli organi dell'Associazione (Consiglio Direttivo e Presidente);
- votare in Assemblea due mesi dopo l'accettazione della sua iscrizione da parte del Consiglio Direttivo e dalla relativa annotazione nel libro/registro degli associati, solo se maggiore di età, può proporsi come candidato per gli stessi organi;
- partecipare alla vita associativa e dare il proprio contributo alle attività dell'Associazione;
- svolgere attività volontaria per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- usufruire dei servizi e di quanto offerto dall'Associazione nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni Assembleari;
- prendere visione del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale;
- esaminare il libro degli associati ed il libro dei verbali delle assemblee;
- su richiesta di almeno un terzo degli associati, esaminare le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- prendere visione di ogni libro sociale facendone richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo all'indirizzo mail indicato nella bacheca associativa o consegnando la richiesta presso la sede dell'Associazione e può esaminarli entro 15 giorni dalla richiesta. L'Accesso può avvenire di persona presso la sede dell'Associazione o, per richiesta di particolari estratti, attraverso il mezzo informatico;
- presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale.

Art. 8 - Volontari

L'Associazione si avvale prevalentemente di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Tutti gli associati sono, potenzialmente, volontari.

Coloro che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO III - FONDO COMUNE ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 9 – Risorse economiche e patrimonio

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività dalle quote associative, da versamenti o contributi per la gestione degli associati, da contributi pubblici e privati, dalle risorse provenienti dal finanziamento di progetti o vittoria di bandi a livello locale, nazionale, internazionale, da donazioni, elargizioni e lasciti testamentari, raccolte fondi, da fondi di riserva costituite da precedenti avanzi di bilancio, da rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, dalle attività diverse e dalle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 10 – Chiusura esercizio

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 11 – Il bilancio

Entro il 30/03 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione

Entro il 30/03 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione nella forma più semplice, sintetica e comprensibile possibile per favorire la comprensione di tutti gli associati.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il medesimo Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il

30/04 per la definitiva approvazione. Inoltre prevede all'informativa sociale nei casi previsti dall'art. 14 del codice del terzo settore.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art. 12 – Assemblea

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge.

L'Assemblea delibera inoltre relativamente a modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su quanto altro è ad essa demandato per Statuto. L'Assemblea degli associati è l'organo principale dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria: a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva il bilancio preventivo e consuntivo e quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno il bilancio sociale; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione ; f) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari; g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria: a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati in regola, iscritti nel libro degli associati con le limitazioni di cui all'articolo 7.

Art. 13 – Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

L'Assemblea può essere inoltre convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta esso ne riconosca la necessità e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati, con l'indicazione degli oggetti da trattare.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia, a condizione che il luogo prescelto sia raggiungibile con comuni mezzi di trasporto.

La convocazione avviene mediante avviso da esporsi nella sede sociale e da recapitarsi agli associati a mezzo posta elettronica almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato. Vi può essere inoltre indicata la data della eventuale seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'Assemblea può validamente deliberare anche in assenza di formale convocazione se sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo in carica e se tutti gli associati sono rappresentati e si dichiarano informati sugli argomenti discussi.

Art. 14 – Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà degli associati in regola e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno 2/3 degli associati in regola e in seconda convocazione con l'intervento di almeno 1/3 degli associati in regola. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 15 – Diritto di voto

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di voto in qualsiasi decisione tutti gli associati che abbiano versato la quota di iscrizione annuale e siano in regola con la stessa.

Le deleghe, in forma scritta, devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea e conservate agli atti. Non possono essere delegati né i membri del Consiglio Direttivo, né i sindaci (ove previsti), né i soggetti previsti dall'art. 2372 C.C. Ciascun associato non può ricevere più di due deleghe.

Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, con prova e controprova. Quando almeno un terzo degli associati presenti lo richieda, si provvede per appello nominale.

Le elezioni delle cariche sociali si fanno con voto palese, salvo che l'Assemblea approvi, a maggioranza dei presenti, di procedere per voto segreto.

Il voto può essere dato per corrispondenza o con mezzi telematici. In tal caso l'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà contenere per esteso la deliberazione proposta e precisare la modalità della votazione telematica.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

Art. 16 – Presidenza dell'Assemblea e atti

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza dal VicePresidente.

In assenza di entrambi, o quando la maggioranza degli associati presenti lo richieda, l'Assemblea, a maggioranza, elegge fra gli associati chi debba presiederla.

L'Assemblea designa altresì il segretario (che può essere anche un membro del Consiglio Direttivo) e ove necessario per le operazioni di voto, eventualmente, due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. I verbali vengono poi apposti nel Libro dei Verbali.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto sono vincolanti per tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 17 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre fino

ad un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea, tra gli associati in regola. I membri del Consiglio Direttivo sono scelti, almeno nella maggioranza, tra gli associati. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati. I consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea per decidere circa la loro sostituzione o, se prevista nel giro di tre mesi, inserisce la sostituzione nell'ordine del giorno dell'Assemblea successiva già prevista.

Art. 18 – Presidente, Vice Presidente e Organo di controllo

Il Consiglio Direttivo è diretto dal Presidente nominato dall'Assemblea e nomina al proprio interno un Vice Presidente ove non vi abbia provveduto l'Assemblea. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'Assemblea nomina, ove lo ritenga, un Presidente Onorario, anche non socio, il quale conserva tale qualifica fino a dimissioni o decesso, ma non ha alcun potere di gestione e di rappresentanza dell'Associazione.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 19 – Poteri Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione. Esso può compiere in genere tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrino nello scopo di cui all'art. 2 e nell'oggetto di cui all'art. 3, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizioni di legge o dello Statuto, siano espressamente riservati all'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo non hanno in quanto tali diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto della Associazione. Essi

mantengono tutti i diritti dei soci, fatto salvo quanto espressamente negato in questo documento.

Art. 20 – Funzionamento Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Esso delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti dei presenti. I membri del Consiglio Direttivo debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati, o siano interessati il coniuge, nonché i parenti od affini entro il quarto grado. Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal segretario di volta in volta nominato (anche non amministratore).

Il Consiglio Direttivo si impegna a portare in Assemblea le decisioni più importanti, come previsto dal presente Statuto.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano nella carica. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. Il Presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

In particolare, sono compiti del Consiglio Direttivo: • deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto; • predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 12, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte; • individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale; • stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione; • compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 21 – Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi grado e specie di giurisdizione.

Egli adempie alle funzioni demandate dalla legge e dallo Statuto, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce, con tutte le attribuzioni e i poteri, il Vice Presidente o, su mandato del Consiglio Direttivo, rinnovabile annualmente, il Direttore/la Direttrice dell'Associazione.

Per particolari attività o circostanze il Presidente o il Consiglio Direttivo possono attribuire la rappresentanza dell'Associazione, per le attività routinarie, anche ad altri membri del Consiglio Direttivo e/o al Direttore/Direttrice.

Art. 22 – Direttore/Direttrice

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di incaricare un Direttore/Direttrice di gestire le attività quotidiane dell'Associazione. Il Direttore ha il compito della gestione ordinaria della Associazione, nell'ambito delle deliberazioni e degli indirizzi assunti dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Al Direttore spetta la gestione del personale subordinato e parasubordinato, fissandone le retribuzioni e le mansioni entro i limiti eventualmente fissati dal Consiglio Direttivo.

In particolare, il Direttore ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione delle risorse umane dipendenti e volontarie e delle risorse materiali presenti nell'Associazione, del coordinamento delle attività della stessa in vista degli obiettivi prefissati per raggiungere gli indirizzi determinati dall'Assemblea. Al Direttore spetta altresì la raccolta di tutti gli elementi e la predisposizione di tutta la documentazione necessaria al fine di consentire al Consiglio Direttivo la valutazione delle diverse opzioni strategiche e la definizione delle singole scelte operative.

Il Direttore partecipa, con funzioni consultive e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e può rappresentare legalmente, con delega rinnovata annualmente dal Consiglio Direttivo, l'Associazione, ove il Presidente sia impossibilitato a farlo per le attività quotidiane.

TITOLO V - COLLEGIO ARBITRALE

Art. 23 – Il Collegio Arbitrale

Tutte le controversie che possono formare oggetto di compromesso che dovessero insorgere in tema di validità, di interpretazione o esecuzione del presente statuto e dei regolamenti eventualmente adottati, sono deferite, su iniziativa di una o dell'altra parte, ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, uno dei quali nominato da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo dai primi due.

La parte che intende promuovere l'arbitrato comunica all'altra, con lettera raccomandata R.R., entro il termine di trenta giorni dall'insorgere della controversia, il nome del proprio arbitro. L'altra parte entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, comunica a sua volta con lettera raccomandata R.R. il nome dell'arbitro prescelto.

I due arbitri nominati dalle parti designano il terzo che presiede il collegio.

Ove una delle parti non provveda alla nomina dell'arbitro di sua competenza o i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la designazione del terzo, provvede il Presidente del Tribunale di Arezzo su richiesta di una delle parti.

Gli arbitri decidono in via rituale secondo equità, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile di cui agli artt. 816 e segg. entro il termine di 60 giorni dall'accettazione della nomina da parte del terzo arbitro.

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO

Art. 24 – Scioglimento dell'Associazione

Nel caso di scioglimento della Associazione l'Assemblea elegge uno o più liquidatori, determina i loro poteri e le norme della liquidazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 25 - Disposizioni transitorie, finali e validità

L'Associazione conserva la precedente denominazione *Pratika Onlus* sino ad avvenuta iscrizione al RUNTS e alla definitiva abrogazione del D.Lgs. n. 460/1997. Sino a che il D.Lgs 460/1997 rimane in vigore permane la denominazione precedente e l'Associazione si conforma a tutte le norme vigenti per le Onlus.

Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.

In particolare, l'Associazione:

- a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a), nn. 4, 5, 7, 9, 10 e 11 del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività richiamati;
- b) continua ad utilizzare la denominazione di Associazione PratiKa Onlus in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;
- c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 (per il personale per cui è prevista retribuzione);
- d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo è destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Il Presidente
Lino Gabriel Del Sarto

PRATIKA
Agenzia di Formazione e Orientamento
Cod. Fis. 92038110573

Documento firmato
da:
DEL SARTO LINO
GABRIEL
30.05.2021 16:51:
42 UTC

Andrea Guarguaglini

Andrea Guarguaglini

Maria Ermelinda De Carlo

Maria Ermelinda De Carlo



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di AREZZO
Registrato il 31 MAG. 2021
N. 1516 Vol. Serie 3
Euro ESENTE